

## Normativa e prassi

# Iva auto agevolata per i disabili: se non spetta basta dirlo al Fisco

12 Luglio 2019

Chi utilizza lo sconto d'imposta pensando di averne diritto e, poi, scopre di aver sbagliato, deve rivolgersi direttamente all'Agenzia delle entrate che penserà a recuperare il dovuto

**Auto** Il contribuente che si rende conto di aver inconsapevolmente ed erroneamente fruito dell'agevolazione Iva prevista per l'acquisto di autoveicoli utilizzati per la locomozione delle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, per regolarizzare la propria situazione versando la parte d'imposta mancante, deve avvisare la direzione provinciale Entrate competente con le stesse modalità e le identiche informazioni presenti nell'istanza di interpello (**risposta n. 230/2019**).

## Quesito

L'interpellante ha acquistato, intestandosela, un'autovettura per il figlio disabile, dichiarando alla concessionaria che lo stesso risultava fiscalmente a suo carico; di conseguenza, in linea con la norma (n. 31, Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633/1972) sul prezzo del veicolo è stata applicata l'Iva agevolata al 4 per cento.

Al momento, però, della richiesta di esenzione dal pagamento del bollo (rigettata) si è accorto di non avere diritto allo sconto fiscale "*poiché il figlio non risultava fiscalmente a carico*".

Con l'istanza d'interpello, desidera sapere in che modo può colmare la differenza Iva (dal 4 a 22%).

## Risposta

L'Agenzia delle entrate, ripercorrendo le disposizioni alla base dell'agevolazione, in particolare, quelle contenute nel n. 31, Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633/1972 che fissa l'Iva al 4% per "*gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30*

*aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico” e “ per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”, giunge alla conclusione che il contribuente acquirente ha intestato l’autovettura ad un soggetto privo del requisito anzidetto (“fiscalmente a carico”), circostanza che comporta il versamento della differenza di imposta rispetto a quella già pagata al concessionario all’atto dell’acquisto.*

Il contribuente, tanto più conscio di non avere diritto a usufruire dell’aliquota agevolata, deve comunicare l’assenza di tale diritto alla direzione provinciale dell’Agenzie territorialmente competente, anche attraverso le medesime modalità e con le identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello. Sarà l’ufficio delle Entrate a recuperare la differenza di imposta non versata.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-auto-agevolata-disabili-se-non-spetta-basta-dirlo-al-fisco>